

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE (Regolamento AP)<sup>1</sup>**

Approvato dal CC nella seduta del 13 dicembre 2021

---

<sup>1</sup> Titolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

# TITOLO I

## *Definizioni*

<b>Abbonato:</b>	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
<b>Titolare dell'allacciamento:</b>	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
<b>Utente:</b>	consumatore finale;
<b>Acqua potabile:</b>	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
... <sup>2</sup>	
... <sup>3</sup>	
<b>Servizio<sup>4</sup></b>	servizio di approvvigionamento idrico a gestione diretta da parte del Comune;
<b>Condotte principali:</b>	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
<b>Condotte di distribuzione</b>	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
<b>Condotte di allacciamento:</b>	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
<b>Dorsale:</b>	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
<b>Installazione interna:</b>	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
<b>Contatore:</b>	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
<b>Idrante:</b>	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
<b>SSIGA:</b>	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
<b>Rivenditore:</b>	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.
<b>Tariffario:</b>	Ordinanza sulle tariffe dell'AAP di Paradiso.

---

2 abrogato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

3 abrogato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

4 nuova definizione introdotta con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

## TITOLO II

### *Basi giuridiche*

#### **Art. 1**

Basi giuridiche

<sup>1</sup>Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune ed i loro abbonati.<sup>5</sup>

<sup>2</sup>Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

<sup>3</sup>Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e il tariffario.

#### **Art. 1<sup>bis</sup>**

Basi legali

Il presente Regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque e di approvvigionamento idrico.<sup>6</sup>

#### **Art. 2**

Costituzione

<sup>1</sup>Il Servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Paradiso, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali e/o secondo specifiche Convenzioni su territorio fuori Comune.

<sup>2</sup>In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.

<sup>3</sup>Il Servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.

<sup>4</sup>Il Municipio amministra il Servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.<sup>7</sup>

### *Scopo e campo di applicazione*

#### **Art. 3**

Oggetto

<sup>1</sup>Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento delle infrastrutture per l'approvvigionamento idrico del Comune o in gestione presso terzi e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.<sup>8</sup>

<sup>2</sup> Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.<sup>9</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> cpv modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>6</sup> nuovo articolo aggiunto con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>7</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>8</sup> cpv modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>9</sup> cpv modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>10</sup> cpv abrogato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

## TITOLO III

### *Disposizioni generali*

#### CAPITOLO I

##### **Art. 4**

Organi  
del Servizio<sup>11</sup>

Gli organi del Servizio sono i seguenti:

- Il Consiglio Comunale;
- Il Municipio.<sup>12</sup>

Il Servizio è inoltre dotato di una Direzione.<sup>13</sup>

##### **Art. 5**

Competenze del  
Consiglio Comunale

<sup>1</sup>Il Consiglio Comunale:

- a) adotta i Regolamenti del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;<sup>14</sup>
- b) esamina e approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- c) fissa gli importi minimi e massimi entro i quali il Municipio stabilisce le tariffe e le tasse;
- d) autorizza le spese d'investimento;
- e) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere, sono riservate le procedure amministrative;
- f) decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;<sup>15</sup>
- g) esercita l'alta sorveglianza sulla gestione del Servizio.<sup>16</sup>

<sup>2</sup>È per il respo applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC.<sup>17</sup>

##### **Art. 6**

Competenze del  
Municipio

<sup>1</sup>Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e lo rappresenta in giudizio.<sup>18</sup>

Inoltre:

- a) presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- b) propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- c) allestisce il Regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- d) stabilisce entro i limiti fissati dal presente Regolamento, le tariffe e le tasse;
- e) nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal Regolamento Organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- f) delibera in tema di commesse pubbliche.

<sup>11</sup> titolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>12</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>13</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>14</sup> lettera modificata con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>15</sup> nuova lettera introdotta con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>16</sup> nuova lettera introdotta con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>17</sup> nuovo cpv. introdotto con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>18</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>2</sup>Il Municipio svolge le competenze delegate in base all'art. 10 lett. q cpv. 1 e cpv. 2 del Regolamento Comunale di Paradiso.<sup>19</sup>

<sup>3</sup>Per le deleghe decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e la facoltà di spese di gestione corrente si rinvia all'art. 10 lett. q cpv 1 e cpv. 2 del Regolamento Comunale di Paradiso.<sup>20</sup>

#### **Art. 7**

Commissione della gestione<sup>21</sup>

La funzione di ufficio di revisione è svolta dalla commissione della gestione del Consiglio comunale, la quale può essere coadiuvata da un organo di revisione esterno.<sup>22</sup>

#### **Art. 8**

Compiti della Direzione

La Direzione dipende direttamente dal Municipio e collabora con esso alla gestione del Servizio, ed in particolare:<sup>23</sup>

- a) al regolare funzionamento tecnico e amministrativo;
- b) formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento alla costruzione di nuove opere;
- c) preavvisa le tariffe e le tasse;
- d) collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti del Servizio.<sup>24</sup>
- e) approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- f) approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- g) dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.

#### **Art. 9**

Contabilità dell'Azienda

Ai sensi dell'art. 13 RGFCC, tutti i costi ed i ricavi del Servizio sono iscritti in uno specifico centro costo; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio.<sup>25</sup>

#### **Art. 9bis**

Proventi, copertura dei costi e tasse d'utenza<sup>26</sup>

Il Servizio di fornitura dell'acqua deve coprire tutti i costi tramite le tasse e le tariffe dell'utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. Il bilancio non può presentare un'eccedenza passiva per più di quattro anni consecutivi.<sup>27</sup>

2 ...<sup>28</sup>

3 ...<sup>29</sup>

<sup>19</sup> nuovo cpv. introdotto con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>20</sup> nuovo cpv. introdotto con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>21</sup> titolo modifico con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>22</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>23</sup> articolo modifica con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>24</sup> lettera modificata con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>25</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>26</sup> titolo modifico con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>27</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>28</sup> cpv abrogato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>29</sup> cpv abrogato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

## *Delimitazione geografica*

### **Art. 10**

Zona di distribuzione

<sup>1</sup>Il presente Regolamento si applica al comprensorio di distribuzione del Servizio di approvvigionamento idrico.<sup>30</sup>

<sup>2</sup>Il perimetro geografico di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del Piano regolatore comunale.

Al di fuori della zona edificabile il Servizio è tenuto a fornire l'acqua alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione pubblica, o di enti in regime di privativa, secondo speciali Convenzioni.<sup>31</sup>

<sup>3</sup>Nel resto del comprensorio il Servizio, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.<sup>32</sup>

## *Compiti dell'Azienda*

### **Art. 11**

Compiti

<sup>1</sup>Il Servizio distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile per uso pubblico, domestico, artigianale, alberghiero e industriale nella zona di distribuzione (di cui all'art. 10), secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.<sup>33</sup>

<sup>2</sup>Il Servizio assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.<sup>34</sup>

<sup>3</sup>Il Servizio ha la facoltà di fornire acqua ad altri enti di distribuzione, così come ad acquisirne secondo le proprie finalità.<sup>35</sup>

<sup>4</sup><sup>36</sup>Il Servizio provvede in particolare a:

- a) assicurare che l'acqua distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- b) informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua;
- c) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- d) assicurare che l'acqua sia distribuita, nel limite del possibile, nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata, riservati in particolare i casi di cui agli art. 36 e art. 38.

Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

### **Art. 12**

Deleghe

Il Servizio può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori.

Il Servizio definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.<sup>37</sup>

<sup>30</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>31</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>32</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>33</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>34</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>35</sup> nuovo cpv. introdotto con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>36</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>37</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

## *Impianti di distribuzione*

### **Art. 13**

Rete

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

### **Art. 14**

Costruzione

<sup>1</sup>Il Servizio stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, secondo le specifiche Direttive SSIGA.<sup>38</sup>

<sup>2</sup>La costruzione, la manutenzione e la sorveglianza della rete di distribuzione spettano esclusivamente al Servizio.<sup>39</sup>

### **Art. 15**

Idranti

<sup>1</sup>L'ubicazione degli idranti viene stabilita conformemente all'art. 18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996).<sup>40</sup>

<sup>2</sup>Il Servizio deve provvedere alla posa e alla manutenzione degli idranti. Esso si assume inoltre le spese per la loro installazione e l'allacciamento alle condotte principali o di distribuzione oppure ad altri impianti destinati in modo preponderante alla lotta contro gli incendi.<sup>41</sup>

### **Art. 16**

Azionamento di idranti e saracinesche

<sup>1</sup>Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo a quest'ultimi, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

<sup>2</sup>Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Servizio, fatto salvo il primo capoverso.<sup>42</sup>

<sup>3</sup>È obbligo di tutti gli utilizzatori degli idranti impedire con mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionabili, secondo l'art. 71 del presente Regolamento.

---

<sup>38</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>39</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>40</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>41</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>42</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

## TITOLO IV

### *Allacciamenti*

#### **Art. 17**

Domanda di allacciamento

<sup>43</sup>Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti, oppure i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Servizio.<sup>43</sup>

#### **Art. 18**

Rifiuto di allacciamento

<sup>2</sup>Il rilascio dell'autorizzazione di allacciamento è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento e alle condizioni tariffarie.

Il Servizio può rifiutare un allacciamento, in particolare nei seguenti casi:<sup>44</sup>

- a) fintanto che le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento come pure alle specifiche Direttive della SSIGA;
- b) quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti;
- c) qualora dette installazioni vengano eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio;<sup>45</sup>
- d) fintanto che al Servizio non pervengano tutti i moduli debitamente compilati e controfirmati, riservato il principio di proporzionalità;<sup>46</sup>
- e) fintanto che non venga versato l'acconto pari all'80% dell'importo preventivato, riservato il principio di proporzionalità.

#### **Art. 19**

Messa in conformità

I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

#### **Art. 20**

Modifiche

Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

#### **Art. 21**

Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche vengono stabilite dal Servizio, tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.<sup>47</sup>

#### **Art. 22**

Condizioni tecniche

<sup>1</sup>Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

<sup>2</sup>Il Servizio può autorizzare, in casi eccezionali, un solo allacciamento per più stabili.<sup>48</sup>

<sup>3</sup>In casi particolari, determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

<sup>4</sup>Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

<sup>43</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>44</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>45</sup> lettera modificata con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>46</sup> lettera modificata con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>47</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>48</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022



## Art. 23

Obblighi del titolare dell'allacciamento

<sup>1</sup>Il titolare dell'allacciamento ha i seguenti obblighi:

- a) ogni proprietario dei fondi allacciati è tenuto a concedere le servitù necessarie relative all'installazione e alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche e di tutte le altre componenti e a permettere nel contempo la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione;
- b) il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare sul proprio terreno lo spazio necessario all'installazione di parti di impianti destinate ad alimentare terzi, restano riservati gli art. 676 e 691 CCS;
- c) il titolare dell'allacciamento, ha l'obbligo di consentire al Servizio l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori;<sup>49</sup>
- d) il titolare dell'allacciamento si impegna a mantenere libero e sgombero il terreno lungo il tracciato dell'allacciamento e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta nel senso che sull'area sopraccitata, larga m 1.50, non potranno sorgere costruzioni edili, né crescere alberi con radici profonde.

Tale striscia di terreno potrà tuttavia essere adibita ad altro uso come, orto, giardino, viale, posteggio, ecc.;

- e) qualora l'allacciamento transitasse sul fondo di terzi, competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
  - la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
  - la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
  - la conseguente iscrizione a Registro Fondiario.

<sup>2</sup>Il testo della convenzione dovrà in particolare contenere il diritto ad installare e a mantenere sul fondo altrui una condotta sotterranea comprese le altre indispensabili strutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro Fondiario deve essere trasmesso al Servizio prima dell'inizio dei lavori.

Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio dei Registri ed eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.<sup>50</sup>

<sup>3</sup>Restano riservati gli articoli 676, 691, 692 e 742 del CCS.

## Art. 24

Realizzazione dell'allacciamento

<sup>1</sup>L'allacciamento fino al contatore, è di regola realizzato dal Servizio. In casi particolari quest'ultimo può delegare l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lui autorizzati.<sup>51</sup>

<sup>2</sup>I relativi costi di realizzazione dell'allacciamento sono regolati al Titolo X (Tariffe).

<sup>3</sup>Il Servizio si riserva il diritto di procedere alla realizzazione dell'allacciamento previa liquidazione delle pendenze finanziarie ancora scoperte, riservato il principio di proporzionalità.<sup>52</sup>

<sup>49</sup> lettera modificata con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>50</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>51</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>52</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

## **Art. 25**

Proprietà  
dell'allacciamento

<sup>1</sup>Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo d'interruzione rimangono di proprietà del Servizio.<sup>53</sup>

<sup>2</sup>La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

## **Art. 26**

Manutenzione e/o  
sostituzione  
dell'allacciamento

<sup>1</sup>Il Servizio è autorizzata ad intervenire per la manutenzione e/o sostituzione dell'allacciamento nei casi di comprovata necessità e/o qualora lo stesso non fosse più conforme alle vigenti normative, rispettivamente nel caso la vetustà dell'allacciamento potesse implicare perdite d'acqua a danno del Servizio o altri motivi di ordine tecnico.<sup>54</sup>

<sup>2</sup>Eventuali danni all'allacciamento o perdite d'acqua dovranno essere immediatamente segnalate al Servizio.<sup>55</sup>

<sup>3</sup>Di regola il titolare dell'allacciamento viene preventivamente informato dell'intervento; sono riservati i casi d'urgenza.

<sup>4</sup>Le spese per interventi di manutenzione e/o sostituzione sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento.

<sup>5</sup>Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e/o sostituzione dell'allacciamento, è data facoltà al Servizio di interrompere o limitare la fornitura dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso all'abbonato. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali, nel rispetto del principio di proporzionalità.<sup>56</sup>

## **Art. 27**

Messa fuori servizio

<sup>1</sup>Il Servizio provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, per esempio per i seguenti casi:<sup>57</sup>

- a) nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- b) per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
- c) in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

---

<sup>53</sup> cpv. modificato con decisione CC13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>54</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>55</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>56</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>57</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

## TITOLO V

### *Installazioni interne*

#### **Art. 28**

Esecuzione

<sup>1</sup>Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

<sup>2</sup>I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Servizio.<sup>58</sup>

<sup>3</sup>Il proprietario è ritenuto responsabile della conformità ai requisiti igienici e tecnici dell'impianto interno, secondo l'Ordinanza per l'Acqua Potabile, Piscine e Docce pubbliche del 16 dicembre 2016 (di seguito: OPPD). Egli risponde verso l'utenza interna del mantenimento della qualità ineccepibile dell'acqua potabile, sia fredda che calda, fornita alle installazioni ed ai punti di prelievo nello stabile, ai sensi dell'OPPD.<sup>59</sup>

#### **Art. 29**

Prescrizioni tecniche e collaudo

<sup>1</sup>Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Servizio.<sup>60</sup>

<sup>2</sup>Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta, atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

<sup>3</sup>Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Servizio o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Servizio. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Servizio può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua, riservato il principio di proporzionalità.<sup>61</sup>

<sup>4</sup>Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

<sup>5</sup>Il Servizio, o un terzo abilitato da essa, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore e la valvola di ritenuta, conformemente alla domanda di allacciamento, previa verifica dell'esistenza del permesso di abitabilità rilasciato dal Comune.<sup>62</sup>

<sup>6</sup>Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Servizio si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua o limitarne la fornitura. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.<sup>63</sup>

<sup>7</sup>Con il collaudo il Servizio non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.<sup>64</sup>

<sup>58</sup> nuovo cpv. introdotto con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>59</sup> nuovo cpv. introdotto con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>60</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>61</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>62</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>63</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>64</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

### **Art. 30**

Controlli

<sup>1</sup>L'AAPP deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare letture e controlli.

<sup>2</sup>Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'AAPP, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.

<sup>3</sup>Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'AAPP può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitarne la fornitura di acqua, previa comunicazione all'abbonato, riservato il principio di proporzionalità.

### **Art. 31**

Manutenzione e trasformazione

<sup>1</sup>Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

<sup>2</sup>Il titolare dell'allacciamento può procedere a trasformazioni ed ampliamenti delle proprie installazioni interne secondo le modalità di cui all'art. 29.

<sup>3</sup>Il Servizio o un terzo abilitato si riserva il diritto di imporre le trasformazioni alle installazioni interne derivanti da nuove modalità di fornitura; le relative spese sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Se entro il termine fissato l'obbligato non dovesse dar seguito a tale ingiunzione è facoltà del Servizio o un terzo abilitato di interrompere o limitare la fornitura di acqua, riservato il principio di proporzionalità.<sup>65</sup>

### **Art. 32**

Impianti di trattamento dell'acqua

<sup>1</sup>L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Servizio.<sup>66</sup>

<sup>2</sup>Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.<sup>67</sup>

<sup>3</sup>Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

### **Art. 33**

Responsabilità

<sup>1</sup>Il titolare dell'allacciamento o l'utente, rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria o insufficiente sorveglianza e manutenzione alle proprie installazioni.<sup>68</sup>

<sup>2</sup>Il titolare dell'allacciamento è solidalmente responsabile per gli atti dei loro inquilini, nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

### **Art. 34**

Dovere di informazione

<sup>1</sup>Il titolare dell'allacciamento è tenuto a notificare al Servizio danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.<sup>69</sup>

<sup>2</sup>Tutti i costi che dovessero derivare al Comune dalla mancata comunicazione sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, relativamente alle singole responsabilità.<sup>70</sup>

### **Art. 35**

Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposte al pericolo di gelo devono essere messi fuori servizio e vuotati. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivare.

<sup>65</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>66</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>67</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>68</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>69</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>70</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

## TITOLO VI

### *Fornitura dell'acqua*

#### **Art. 36**

Principi

La fornitura avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore, e se rispettate le seguenti condizioni:

- a) l'utente si impegna a fare uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Servizio vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte a interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 38;<sup>71</sup>
- b) il Servizio non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata;<sup>72</sup>
- c) qualora la pressione non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione;
- d) il Servizio garantisce una fornitura d'acqua conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari;<sup>73</sup>
- e) l'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

#### **Art. 37**

Prelievo abusivo

<sup>1</sup>Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Servizio. Resta riservata l'azione penale.<sup>74</sup>

<sup>2</sup>Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a) posando derivazioni prima del contatore;
- b) azionando saracinesche d'arresto piombate;
- c) utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- d) derivando acqua dalle bocchette delle fontane pubbliche.

#### **Art. 38**

Limitazione della fornitura

<sup>1</sup>Il Servizio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:<sup>75</sup>

- a) forza maggiore;
- b) eventi atmosferici straordinari;
- c) carenza d'acqua;
- d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- e) disturbi dell'esercizio (guasti);
- f) qualità dell'acqua non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
- g) uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Servizio;<sup>76</sup>
- h) mancato pagamento delle fatture dal Servizio, nel rispetto del principio di proporzionalità e fatto salvo una fornitura d'acqua potabile sufficiente al minimo vitale.<sup>77</sup>

<sup>71</sup> lettera modificata con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>72</sup> lettera modificata con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>73</sup> lettera modificata con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>74</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>75</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>76</sup> lettera modificata con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>77</sup> lettera modificata con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>2</sup>Il Servizio provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.<sup>78</sup>

<sup>3</sup>Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo attraverso i mezzi più appropriati.

#### **Art. 39**

Divieto cessione acqua

È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione del Servizio, come pure posare derivazioni prima del contatore, nonché aprire saracinesche d'arresto piombate.<sup>79</sup>

#### **Art. 40**

Obbligo di prelievo

<sup>1</sup>L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale, a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

<sup>2</sup>Il commercio di acqua potabile è di esclusiva competenza del Comune di Paradiso; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua potabile nei comprensori di distribuzione.<sup>80</sup>

<sup>3</sup>In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende di Servizio pubblico a fornire acqua potabile.<sup>81</sup>

<sup>4</sup>Sono vietati i raccordi co reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.<sup>82</sup>

#### **Art. 41**

Esclusione di responsabilità

<sup>1</sup>È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 38 cpv. 1, che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.<sup>83</sup>

<sup>2</sup>Nei casi di limitazione e/o interruzione di erogazione è compito dell'abbonato prendere ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivati dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Spetta all'abbonato avvertire tempestivamente l'utente affinché questi agiscano di conseguenza.

#### **Art. 42**

Forniture a enti pubblici

Il Servizio può fornire ed acquistare acqua all'ingrosso da altri Enti pubblici. Modalità e condizioni della fornitura saranno definite da un'apposita convenzione, rispettosa del Titolo X (Tariffe).<sup>84</sup>

#### **Art. 43**

Fornitura temporanea per cantieri

<sup>1</sup>La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Servizio.<sup>85</sup>

<sup>2</sup>Il Servizio può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua da idranti.<sup>86</sup>

<sup>3</sup>L'impianto provvisorio deve essere munito di contatore, protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola di ritenuta. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

<sup>78</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>79</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>80</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>81</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>82</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>83</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>84</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>85</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>86</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

#### **Art. 44**

Forniture a piscine e fontane

<sup>1</sup>È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc.

<sup>2</sup>Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Servizio e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.<sup>87</sup>

<sup>3</sup>Le piscine di regola possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse dovranno essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.

<sup>4</sup>L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa standard per vendite al dettaglio e misurata tramite il contatore, già installato. Per conto l'acqua corrente delle fontane, laddove sprovvista di contatore, sarà fatturata con una tariffa forfettaria per punto di prelievo, prevista all'art. 77 del presente Regolamento.

<sup>5</sup>In casi di particolare siccità o per forza maggiore il Servizio potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione di piscine e fontane.<sup>88</sup>

#### **Art. 45**

Disdetta dell'abbonamento

<sup>1</sup>L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Servizio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata, al momento in cui verrà effettuata la lettura del contatore.<sup>89</sup>

I costi derivati dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

<sup>2</sup>Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore.

<sup>3</sup>Cambiamenti di proprietà devono essere annunciati per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo dal titolare dell'allacciamento, comunicando le generalità dell'acquirente.

<sup>4</sup>La temporanea inattività di impianti ad uso stagionale, o comunque saltuario, non può giustificare la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni tariffari.

#### **Art. 46**

Ripristino dell'abbonamento

<sup>1</sup>L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Servizio con almeno tre giorni lavorativi di preavviso.<sup>90</sup>

<sup>2</sup>Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

#### **Art. 47**

Limitazione di portata per installazioni speciali

<sup>1</sup>Il Servizio può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.<sup>91</sup>

#### **Art. 48**

Forniture speciali soggette ad autorizzazione

<sup>1</sup>La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 47 del presente Regolamento, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Comune di Paradiso, il quale regola gli aspetti tecnici.<sup>92</sup>

<sup>2</sup>Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere approvate dal Consiglio comunale.<sup>93</sup>

<sup>87</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>88</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>89</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>90</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>91</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>92</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>93</sup> nuovo cpv. introdotto con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

## TITOLO VII

### *Apparecchi di misura*

#### **Art. 49**

Misura e letture<sup>94</sup>

<sup>1</sup>Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Servizio, che ne assicura la lettura periodica.

<sup>2</sup>L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevanti al Servizio.<sup>95</sup>

<sup>3</sup>Il Servizio è autorizzato a utilizzare contatori intelligenti (smart meter), con funzionalità di registrazione (logging) e di telelettura dei dati di consumo.<sup>96</sup>

<sup>4</sup>I dati registrati dal contatore possono essere raccolti dal Servizio in remoto in ogni momento.<sup>97</sup>

<sup>5</sup>L'utilizzo dei dati del contatore è consentito al Servizio per la fatturazione del consumo idrico e per esigenze tecniche di servizio (es. controllo delle perdite).<sup>98</sup>

<sup>6</sup>L'Azienda è autorizzata a elaborare i dati raccolti nel rispetto delle normative federali e cantonali sulla protezione dei dati.<sup>99</sup>

#### **Art. 50**

Proprietà e manutenzione

Il contatore, di proprietà del Comune, è messo a disposizione dal Servizio, che ne cura la manutenzione. La tipologia del contatore è stabilita dal Servizio.<sup>100</sup>

#### **Art. 51**

Responsabilità

Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni dal gelo e del fuoco, danni dovuti ad un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto o di difetti di funzionamento alle installazioni interne). Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

#### **Art. 52**

Ubicazione e posa

<sup>1</sup>L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Servizio, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.<sup>101</sup>

<sup>2</sup>Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, sollecitazioni meccaniche, dal gelo e deve essere facilmente accessibile in ogni momento agli addetti del Servizio.<sup>102</sup>

#### **Art. 53**

Prescrizioni tecniche

Prima e dopo il contatore devono essere posate valvole d'interruzione (rubinetti). Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Servizio.<sup>103</sup>

#### **Art. 54**

Sotto - contatori

<sup>1</sup>L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le predette prescrizioni tecniche.

<sup>2</sup>Il Servizio ha il diritto ma non l'obbligo di assumersi la lettura dei sotto-contatori.<sup>104</sup>

#### **Art. 55**

Contestazioni sulla lettura dei contatori

<sup>1</sup>Qualora l'abbonato esprima dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può richiedere la verifica per iscritto. In tal caso il contatore viene smontato dal Servizio e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.<sup>105</sup>

<sup>2</sup>Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/- 5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura.

<sup>3</sup>Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Comune di Paradiso, unitamente a quelle derivanti dalla revisione dell'apparecchio.<sup>106</sup>



## Art. 56

### Disfunzioni

<sup>1</sup>Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Servizio.<sup>107</sup>

<sup>2</sup>Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

<sup>3</sup>Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

<sup>4</sup>Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

<sup>5</sup>L'abbonato di regola non può chiedere nessuna riduzione del consumo registrato di perdite dovute ai difetti dell'impianto interno. In casi particolari il Servizio può applicare delle correzioni relative al maggior consumo.<sup>108</sup>

---

<sup>94</sup> titolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>95</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>96</sup> nuovo cpv. aggiunto con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>97</sup> nuovo cpv. aggiunto con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>98</sup> nuovo cpv. aggiunto con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>99</sup> nuovo cpv. aggiunto con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>100</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>101</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>102</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>103</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>104</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>105</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>106</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>107</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>108</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

## TITOLO VIII

### *Aspetti finanziari*

#### **Art. 57**

Autonomia finanziaria

<sup>1</sup>Il Centro di costo relativo al Servizio di approvvigionamento idrico deve essere finanziariamente autosufficiente.<sup>109</sup>

<sup>2</sup>Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:<sup>110</sup>

- a) tassa di allacciamento;
- b) tasse di utilizzazione;
- c) fatturazione di forniture speciali;
- d) sussidi ufficiali;
- e) altre partecipazioni di terzi;
- f) contributi di miglioria.

Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

#### **Art. 58**

Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite ordinanza, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti nel presente regolamento.<sup>111</sup>

#### **Art. 59**

Spese per condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Servizio, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.<sup>112</sup>

#### **Art. 60**

Costi di allacciamento

<sup>1</sup>I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

- a) tassa di allacciamento;
- b) oneri di posa delle condotte di allacciamento;
- c) le spese di collaudo.

I relativi importi sono descritti nel tariffario.

<sup>2</sup>Il debitore dei costi è il titolare dell'allacciamento.

<sup>3</sup>Ogni nuovo allacciamento e/o l'ampliamento di allacciamenti esistenti sono soggetti al pagamento di una tassa di partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti già esistenti.

<sup>4</sup>La quota di partecipazione è calcolata in base al diametro esterno della condotta di allacciamento. Il diametro esterno viene calcolato in base alle specifiche direttive della SSIGA.

<sup>5</sup>I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, i costi di scavo e pavimentazione / sistemazione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica che per quella sull'area privata.

<sup>109</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>110</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>111</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>112</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

## **Art. 61**

Modalità di pagamento dell'allacciamento

<sup>1</sup>Il Servizio allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione dell'allacciamento, le tariffe sono descritte nell'Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi contenuti nel Regolamento.<sup>113</sup>

<sup>2</sup>A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Servizio provvede all'emissione della fattura di acconto pari all' 80% dell'importo preventivato.<sup>114</sup>

<sup>3</sup>Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico è data facoltà al Servizio di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.<sup>115</sup>

<sup>4</sup>Al termine dei lavori, il titolare dell'allacciamento dovrà corrispondere l'intera quota sulla base del consuntivo (liquidazione finale), pena la mancata o limitata erogazione d'acqua, riservato il principio di proporzionalità.

## **Art. 62**

Altri costi

I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento saranno fatturati a regia.

## **Art. 63**

Struttura dei costi

L'utilizzazione di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta da una tassa base e una tassa di consumo, le cui tariffe vengono specificate al Titolo X (Tariffe).

## **Art. 64**

Modalità di pagamento

<sup>1</sup>I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati nell'Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti nel presente Regolamento, a partire dalla posa del contatore.

<sup>2</sup>Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dall'emissione.

<sup>3</sup>Eventuali reclami sulla fatturazione o altro devono essere notificati al Municipio entro 30 giorni dall'intimazione.

<sup>4</sup>La notifica della tassa applicata costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

<sup>5</sup>Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo del pagamento.

<sup>6</sup>Il Servizio indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento. Per ogni sollecito inviato vengono prelevate le relative spese.<sup>116</sup>

<sup>7</sup>Il Servizio ha il diritto di sospendere o ridurre la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.<sup>117</sup>

## **Art. 65**

Cauzioni in generale

Il Servizio ha facoltà di richiedere una cauzione segnatamente nei seguenti casi:<sup>118</sup>

- a) abbonati notoriamente insolvibili o cui sulla solvibilità sussistono dubbi;
- b) abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Servizio.<sup>119</sup>

## **Art. 66**

Esonero dal versamento della cauzione

È facoltà del Servizio rinunciare alla richiesta della cauzione allorquando il rischio di perdita per il Servizio è minimo.<sup>120</sup>

<sup>113</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>114</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>115</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>116</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>117</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>118</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>119</sup> lettera modificata con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>120</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

**Art. 67**

Importo della cauzione

<sup>1</sup>Di regola l'importo della cauzione corrisponde al previsto consumo semestrale. La cauzione deve venir versata in contanti, importo sul quale non maturano interessi.

<sup>2</sup>In caso di modifica delle circostanze, è facoltà del Servizio procedere ad un adeguamento, rispettivamente ad un aumento, dell'importo della cauzione prelevata in precedenza.<sup>121</sup>

**Art. 68**

Inadempienza

Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune, il Servizio può condizionare il corretto ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti.<sup>122</sup>

**Art. 69**

Restituzione della cauzione

Le cauzioni vengono restituite alla cessazione dell'abbonamento, a condizione che non sussistano debiti nei confronti del Servizio, previa richiesta scritta da parte dell'abbonato al Servizio con l'indicazione del conto corrente bancario o postale sul quale versare la cauzione.<sup>123</sup>

**Art. 70**

Acquisizione della cauzione

Le cauzioni non reclamate passano in proprietà al Comune dopo 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale con l'abbonato.<sup>124</sup>

---

<sup>121</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>122</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>123</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>124</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

## TITOLO IX

### *Sanzioni*

#### **Art. 71**

Infrazioni

<sup>1</sup>Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione del Servizio, fino ad un importo di Fr. 10'000.-, secondo l'art. 145 e seguenti della Legge Organica Comunale.<sup>125</sup>

<sup>2</sup>Contro la decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.<sup>126</sup>

<sup>3</sup>Il Servizio, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Servizio per prestazioni di cui sopra sono competenti i tribunali civili ordinari.<sup>127</sup>

#### **Art. 72**

Contestazioni

<sup>1</sup>Contro le decisioni del Servizio è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla data di intimazione.<sup>128</sup>

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di intimazione.<sup>129</sup>

<sup>3</sup>Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.<sup>130</sup>

---

<sup>125</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>126</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>127</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>128</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>129</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>130</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

## TITOLO X

### Tariffe

#### Art. 73

Tasse di allacciamento

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

Diametro		Importo minimo CHF	Importo massimo CHF
Ø est. PE	Ø int. ghisa		
Fino a 32		500.-	1'400.-
40		900.-	2'200.-
50		1'300.-	3'300.-
63		2'150.-	5'300.-
75		3'500.-	8'800.-
90		4'500.-	11'000.-
110		6'800.-	16'500.-
125	100	8'700.-	21'500.-
140		11'200.-	26'000.-
160		13'500.-	27'500.-
180	150	17'500.-	44'000.-
200		21'500.-	52'000.-
225		28'500.-	70'000.-
250	200	34'000.-	86'000.-

Nei prezzi esposti l'IVA non è compresa

#### Art. 74

Tasse di utilizzazione

<sup>1</sup>La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

- per il consumo rilevato tramite lettura del contatore, da una **tassa base** e da una **tassa di consumo** (vedi tabelle art. 75 e art. 76);
- per gli altri casi, da una **tassa forfettaria** (vedi tabella art. 77).

<sup>2</sup>Le tasse sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle seguenti tabelle.

<sup>3</sup>Le tariffe si differenziano in funzione del comprensorio o delle caratteristiche di fornitura dell'acqua potabile:

- SP** = al dettaglio nel comprensorio del Comune di Paradiso;
- SFC** = al dettaglio in tutti gli altri comprensori, fuori dal Comune di Paradiso;
- T** = fornitura temporanea, in tutti i comprensori;
- R** = fornitura a rivenditori all'ingrosso, (AIL SA, altre Aziende).

#### Art. 75

Tasse base

Tassa base		Consumo misurato tramite contatore			
Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Min.	Mass.
<b>SP</b> / <b>SFC</b>	Al dettaglio	In base alla portata nominale del contatore	CHF/m <sup>3</sup> /h/ anno	52.-	135.-
<b>T</b>	Temporanea per impianti di cantiere	In base alla portata nominale del contatore	CHF/m <sup>3</sup> /h/ anno	110.-	350.-
<b>R</b>	All'ingrosso a rivenditori	Convenzione	CHF l/s/ anno	0.00	1'100.-

Nei prezzi esposti l'IVA non è compresa

**Art. 76**

Tassa di consumo

Tassa di consumo		Consumo misurato tramite contatore		
Tariffa	Fornitura	Unità	Min.	Mass.
SP	Vendita al dettaglio a <b>Paradiso</b>	CHF/m <sup>3</sup>	0.40	1.50
SFC	Vendita al dettaglio <b>fuori Comune</b>	CHF/m <sup>3</sup>	0.40	1.50
T	Vendita temporanea a <b>Paradiso e fuori Comune</b>	CHF/m <sup>3</sup>	0.80	1.50
R	Vendita a <b>rivenditori</b>	CHF/m <sup>3</sup>	0.00	1.50

Nei prezzi esposti l'IVA non è compresa

**Art. 77**Tassa forfettaria  
(senza contatore)

Tassa forfettaria		Consumo misurato a forfait per punto di prelievo (senza contatore)		
Distribuzione		Unità	Min.	Mass.
Fontane		CHF/l/min. annuo	100.-	800.-
Idranti		CHF/una tantum <sup>131</sup>	300.-	800.-
Sprinkler		CHF/annuo	100.-	1'000.-

Nei prezzi esposti l'IVA non è compresa

**Art. 78**

Tassa di collaudo

Tassa di collaudo		A forfait	
Dipendente		Importo minimo CHF	Importo massimo CHF
Tecnico / Idraulico		60.-	250.-

**Art. 79**

Altre prestazioni

<sup>1</sup>Le prestazioni svolte dal Servizio, per il tramite dei suoi dipendenti, sono fatturate al richiedente nella seguente misura:<sup>132</sup>

Dipendente	Importo minimo CHF	Importo massimo CHF
Tecnico	60.-	140.-
Operaio montatore qualificato	40.-	100.-
Operaio non qualificato	35.-	80.-
Segretaria	40.-	100.-
Costi di trasporto forfettizzati per ogni singolo intervento	50.-	110.-
Posa colonna idrante forfettizzata per singolo intervento	300.-	800.-

Nei prezzi esposti l'IVA non è compresa

<sup>2</sup>La fornitura di materiale avviene conformemente ai prezzi di listino in vigore, avuto altresì riguardo dei costi di trasporto in cantiere.

<sup>3</sup>La messa a disposizione di inventario è fatturata conformemente alla lista Svizzera dell'inventario nella costruzione SSIC.

**Art. 80**

Spese amministrative

Le spese generali e costi amministrativi vengono descritti nell'Ordinanza, nel rispetto del limite minimo di CHF 20.- al limite massimo di CHF 100.-.

<sup>131</sup> testo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>132</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

## TITOLO XI

### *Disposizioni transitorie ed abrogative*

#### **Art. 81**

Entrata in vigore e  
abrogazione<sup>133</sup>

<sup>1</sup>Il presente Regolamento di distribuzione dell'acqua entra in vigore con effetto al primo gennaio 2022, riservata l'approvazione della Sezione degli Enti locali.<sup>134</sup>

2 ...<sup>135</sup>

3 ...<sup>136</sup>

#### **Art. 82**

Norma transitoria

...<sup>137</sup>

#### **Art. 83**

Norme abrogative

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento per la fornitura di acqua potabile del 27 marzo 2013, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.<sup>138</sup>

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente  
Fiorenza Canetta

Il Segretario  
Waldo Pfund

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è esposto all'albo comunale dal 2 maggio 2022 al 31 maggio 2022.

Per il Municipio

Il Sindaco  
Avv. Ettore Vismara

Il Segretario  
Waldo Pfund

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti locali, il 26 aprile 2022.

Aggiornamenti successivi – approvazioni – entrata in vigore:

MM no.	Approvazione Municipio	Approvazione CC	Pubblicazioni decisioni CC	Approvazione SEL	Entrata in vigore
2049	25.10.2021	13.12.2021	17.12.2021 / 14.02.2022	Incarto 002569 del 26.04.2022	01.06.2022

<sup>133</sup> titolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>134</sup> cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>135</sup> cpv. abrogato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>136</sup> cpv. abrogato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>137</sup> cpv. abrogato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022

<sup>138</sup> articolo modificato con decisione CC 13.12.2021 / SEL 26.04.2022